



REGOLAMENTO ALBO FORNITORI
(delibera Consiglio di Istituto n. 443 del 14/10/2016)

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dal nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è istituito presso l'Istituto F. Da Collo l'Elenco dei Fornitori e/o dei Prestatori di Servizi di cui all'art. 134 del predetto D.Lgs. L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risulti preliminarmente comprovato che non ci siano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, che soddisfino i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 e che soddisfino gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'art. 91 L'elenco sarà utilizzato per indagini di mercato in conformità a quanto previsto dal DLgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel caso di:

- procedure di affidamento diretto (per importi inferiori a €. 40.000,00 iva esclusa) previo invito rivolto ad almeno tre soggetti nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione;
- procedure negoziate (per importi superiori a €. 40.000,00 e inferiori a €. 150.000,00 o inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35) previo invito rivolto ad almeno cinque soggetti nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione;

L'Istituto si riserva la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica amministrazione attivato da Consip, che costituisce lo strumento prevalente per l'acquisizione di beni e servizi.

Se il numero degli operatori iscritti in elenco per ogni categoria non dovesse essere sufficiente a garantire una effettiva concorrenza, il Responsabile del procedimento potrà interpellare anche altri operatori economici sul mercato. Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco. Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi o dai fornitori al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 2 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo fornitori sarà possibile **dal 1° settembre al 30 novembre**. Ogni anno le società iscritte avranno l'onere di riconfermare ed eventualmente aggiornare la propria iscrizione. Tale attività deve essere compiuta dal 1° settembre al 30 novembre di ciascun anno. L'Albo fornitori avrà **validità dal 1° gennaio al 31 dicembre** dell'anno successivo all'iscrizione.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI



Possono essere ammessi all'iscrizione tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), C9, del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240;

ART. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

I prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi, di beni prodotti o forniti (vds. All.1),

ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

5.1. Iscrizione

Gli operatori economici devono accedere al seguente link <http://www.istitutodacollo.it/limesurvey/index.php/823768?lang=it> sul nostro sito <https://www.istitutodacollo.it/> E Compilare l'apposito format, precisando le categorie di specializzazione per le quali chiedono di essere iscritti (vds. All.1). Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti. L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione di cui all'autocertificazione.



5.2. Divieti

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni: - è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione; - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi; - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi; - è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Istituto prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio.

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati: Sono ammessi all'elenco gli operatori in possesso dei seguenti requisiti:

1. di essere iscritti nel Registro delle imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativo al settore per il quale si richiede l'iscrizione,
2. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575;
4. non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;
5. non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d'appalto;
6. essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello stato di residenza;
7. essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana;



8. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'iscrizione all'albo dei fornitori;

Per il principio di proporzionalità all'oggetto dell'appalto ulteriori requisiti in ordine di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali potranno essere richieste in sede di gara.

ART. 7 - DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

Qualora la domanda e l'eventuale documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per tutte le categorie, l'Istituto potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta. In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni. Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del Codice. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

ART. 8 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo fornitori iscritti avverrà nei seguenti casi:

- Nel caso di mancato aggiornamento o riconferma dell'iscrizione con cadenza annuale. La cancellazione in caso di mancata riconferma dei dati non preclude la possibilità di presentare nuova domanda di iscrizione;
- Per sopravvenuta carenza dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
- Qualora siano state fornite informazioni e dichiarazioni non veritiere in sede di iscrizione, all'esito degli eventuali controlli effettuati dall'Istituto;
- Per mancata dimostrazione, in occasione delle verifiche a campione, dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
- Nel caso in cui siano state accertate inadempienze nell'esecuzione di precedenti prestazioni richieste dall'Istituto;
- Nel caso in cui non venga data risposta ad almeno tre preventivi.

L'Istituto si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione delle iscrizioni anche in relazione ad altre casistiche non rientranti tra quelle precedentemente elencate, previa adozione di atto motivato. La cancellazione può avvenire in qualsiasi momento su richiesta dell'interessato.



ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che l'Autorità gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo GIOFFRE'
FIRMA SOST. A MEZZO STAMPA
Ai sensi art.3 comma 2 Dlgs. 39/93